



COMUNE DI ROSETO CAPO SPULICO

(PROVINCIA DI COSENZA)

ORDINANZA N. 27 DEL 21 Luglio 2015

IL SINDACO

PREMESSO

-**che** numerose società petrolifere hanno presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di ricerca di idrocarburi nel golfo di Taranto e di seguito così elencate: D 151 D.R. , D 74 F.R., D 68 F.R., D 67 F.R., D 79 F.R., D 92 F.R., D73 F.R., D 89 F.R., D 90 F.R. D 84 F.R. , D 91 F.R., D 59 F.R., D 85 F.R., D 87 F.R., D 86 F.R., D 148 F.R., D 150 F.R. e D 3

-**che** per tutte le istanze di ricerca di idrocarburi le società petrolifere nelle diverse SIA-Studio di Impatto Ambientale- individuano l'air-guns quale strumento per lo svolgimento delle indagini esplorative in acque marittime del Golfo di Taranto che bagna le coste della Regione Puglia, Regione Calabria e Regione Basilicata.

-**che** con Decreto N. 000122 del 12 giugno 2015 il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero dei Beni e delle attività Culturali e del Turismo, ha decretato la compatibilità ambientale per il progetto consistente nell'effettuazione di una indagine sismica 3D nell'ambito del permesso di ricerca di idrocarburi denominato "d 79 F.R.-EN" nel Mar Ionio Settentrionale presentato dalla Società Enel Longanesi Developments Srl, con sede in Roma in Via Dalmazia n.15

CONSIDERATO

-**che** l'ISPRA -Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con relazione datata maggio 2012, ha redatto un rapporto tecnico di valutazione e mitigazione dell'impatto acustico dovuto alle prospezioni geofisiche nei mari italiani;

-**che** nella predetta relazione si indicano gli effetti sugli organismi marini della propagazione del suono in ambiente marino e che l'ISPRA precisa che "*Le prospezioni geofisiche sono incluse fra le attività antropiche*

a potenziale rischio acustico in quanto responsabili dell'introduzione di rumore in ambiente marino. Il concetto di inquinamento acustico, infatti, che fino a pochi anni fa era riservato esclusivamente all'ambiente subaereo, è stato esteso all'ambiente acquatico quando si è giunti alla certezza che alcuni suoni antropogenici hanno effetti negativi su diversi phyla di organismi, in particolare sui cetacei. L'esposizione al rumore di origine antropica può produrre un'ampia gamma di effetti sugli organismi acquatici, in particolare sui mammiferi marini. Un suono di basso livello può essere udibile ma non produrre alcun effetto visibile, viceversa può causare il mascheramento dei segnali acustici e indurre l'allontanamento degli animali dall'area esposta al rumore. Aumentando il livello del suono, gli animali possono essere soggetti a condizioni acustiche capaci di produrre disagio o stress fino ad arrivare al danno acustico vero e proprio con perdita di sensibilità uditiva, temporanea o permanente. L'esposizione a rumori molto forti, come le esplosioni a breve distanza, può addirittura produrre danni fisici permanenti ad altri organi oltre a quelli uditivi e può in alcuni casi portare al decesso del soggetto colpito".

-che nella predetta relazione si indicano anche i danni che tale attività di prospezione esercita sulle altre specie marine e si evidenzia anche il pericolo di diminuzione del pescato;

-che in considerazione di tali aspetti emerge che la ricerca con air-guns è una potenziale fonte di inquinamento acustico marino, di danno e pericolo alla fauna marina e di concreto danno anche economico per il settore della pesca che costituisce una voce imprenditoriale e occupazionale importante per la popolazione che vive e lavora lungo le coste ioniche.

CONSIDERATO

-che recenti studi scientifici non solo individuano nella attività di ricerca di idrocarburi con il sistema dell'air-guns uno dei diversi fattori determinanti l'inquinamento acustico marino, ma addirittura superano il concetto della potenzialità del danno configurandone la quasi certezza;

-che 80 scienziati americani hanno scritto una lettera al Presidente Obama chiedendo di impedire l'uso, in mare, della ricerca con air-guns;

-che la correlazione tra attività di ricerca e lo spiaggiamento dei cetacei è evidenziato anche dal fatto che in data 10.12.2009 si è verificato in Puglia lo

spiaggiamento di nove capidogli, sette dei quali non sono riusciti a riprendere il largo e sono stati ritrovati morti o in fase agonica.

L'esame necroscopico è stato eseguito dal prof. Sandro Mazzariol, dell'Università degli Studi di Padova, esperto e coordinatore scientifico dell'Unità per la Necroscopia di grandi cetacei spiaggiati.

Nella relazione provvisoria del 15.01.2010 il prof. Mazzariol evidenzia che "L'evento dello spiaggiamento di 7 capodogli lungo le coste italiane è un evento eccezionale. I rilievi necroscopici suggeriscono un quadro patologico acuto/subacuto, ovvero la causa dello spiaggiamento deve essere cercata in un evento recente... (...), la sindrome embolica riscontrata (con presenze di bolle di gas nel sangue ed in altri tessuti), se confermata dalle analisi in corso, indurrebbe a ricercare eventuali connessioni con "eventi causali quali sonar o terremoti subacquei".

*Più di recente, a conferma delle iniziali ipotesi, un gruppo di ricercatori italiani (sempre Mazzariol ed altri - maggio 2011 - Plos One vol. 6) ha pubblicato uno studio che presenta i risultati ottenuti dallo studio multidisciplinare eseguito sui sette capodogli di cui innanzi. Questo lavoro conclude che "**il trauma acustico** ed il conseguente disorientamento delle balene non può essere totalmente escluso come causa concorrente dello spiaggiamento di massa in esame". I risultati ottenuti da Mazzariol nel predetto articolo, confrontati con i dati di Miller et al. (2009), dimostrano una variazione di pressione di ossigeno polmonare dovuta ad emersione rapida; in tre dei sette capodogli esaminati sono evidenti gli effetti di embolia con presenza di bolle negli interstizi cardiaci"*

-che la International Whaling Commission's Scientific Committee, composta da vari esperti mondiali di balene ha concluso che l'attività di ispezione sismica è di fortissima preoccupazione per la vita del mare.

-che nella Convenzione sul diritto del mare del 1982, si introduce il concetto di inquinamento acustico marino definito come «l'introduzione diretta o indiretta, ad opera dell'uomo, di sostanze o energia nell'ambiente marino ivi compresi gli estuari, che provochi o possa presumibilmente provocare effetti deleteri quali il danneggiamento delle risorse biologiche e della vita marina (omissis)..» (art. 1). Tale conclusione, già raggiunta nell'ambito di alcune ONG internazionali, è stata recentemente sottolineata dalla Comunità europea nella Direttiva quadro

sull'ambiente marino (2008/56/CE) che la società proponente ha ommesso di citare, in cui si è espressamente incluso, tra le forme di inquinamento, anche quello acustico sottomarino.

-che la Commissione ha definito inquinamento acustico marino come **«l'introduzione intenzionale o accidentale di energia acustica nella colonna d'acqua, da fonti puntuali o diffuse»**.

-che la gravità delle conseguenze prodotte dal rumore antropico sugli ecosistemi marini ha portato all'attenzione della comunità internazionale una nuova urgente questione ambientale. Dal punto di vista della qualificazione giuridica, dato che il suono costituisce una forma di energia, si considera l'introduzione di rumore nell'ambiente marino da parte dell'uomo, come una forma di inquinamento ambientale.

-che nella Convenzione del 1982 si precisa che "gli Stati, in attesa che ulteriori ricerche forniscano una panoramica più completa sulla materia, sono tenuti ad affrontare il problema agendo in via precauzionale ed evitando ogni tipo di inquinamento transfrontaliero".

-che l'assenza di certezza scientifica, qualora sussista il pericolo di danni gravi o irreversibili, non esonera gli Stati aderenti all'UE dal dovere di predisporre misure efficaci per evitare il degrado ambientale (Principio 15 della Dichiarazione di Rio). In base al secondo principio, invece, tutti i Paesi devono assicurare che *«le attività condotte sotto la propria giurisdizione e sotto il proprio controllo avvengano in modo tale da non provocare danno da inquinamento ad altri Stati e al loro ambiente»* (art. 194 UNCLOS)".

RITENUTO

-che in merito alla presenza di cetacei nel mar Ionio e al conseguente pericolo determinato dalla ricerca di idrocarburi con il sistema dell'air-guns si segnala lo studio condotto dalla Jonian Dolphin Conservation che precisa quanto segue:

"le caratteristiche batimetriche (presenza di ripide scarpate continentali) ed oceanografiche (circolazioni superficiali e profonde capaci di favorirne la produttività primaria locale) del bacino Settentrionale del Golfo di Taranto, consentano la presenza, in ambienti molto prossimi alla costa di molte specie di Cetacei normalmente rinvenute in mare aperto a grandi distanza dalla costa.

Oramai, la presenza dei Cetacei nell'area in considerazione, che sia stanziale o transitoria, è documentata nella letteratura di numerosissimi Istituti di Ricerca, Fondazioni, Università, a fronte di campagne regionali, nazionali ed internazionali testimoniando come questo bacino sia un habitat fondamentale alla vita di numerose specie di Cetacei. Infatti, quest'area si presenta come feeding area per la presenza di miliardi di esemplari di krill, i piccoli crostacei che compongono lo zooplancton, cibo primario di Cetacei. Infine, un evento di "importanza unica" che mette il sigillo ambientale su questa zona di estremo rilievo naturalistico è

l'avvistamento di numerosi cuccioli di diverse specie di Cetacei insieme alle loro madri ed al proprio branco".

Fonte: <http://www.joniandolphin.it/wordpress/wp-content/uploads/2013/12/CETACEI.pdf>

VALUTATO

-che l'avvio e la realizzazione di questo tipo di attività comporterebbe un impatto ambientale rilevante sull'ambiente marino e per le risorse paesaggistico-territoriali delle coste ioniche

-che le popolazioni che vivono e lavorano lungo le coste del Mar Ionio possono subire, dall'attività di ricerca con air-guns, danni economici non solo per l'attività imprenditoriale della pesca, ma soprattutto per la particolare vocazione turistica del territorio e l'ingente numero di unità abitative adibite a turismo di "seconde case", il cui valore subirebbe un notevolissimo decremento.

CONSIDERATO

-che oltre all'impatto sull'ambiente marino è concreto e potenziale anche il pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini;

-che la presenza di un rilevante traffico di navi per le prospezioni geofisiche con conseguente rischio di incidenti in mare e il sistema di ricerca air-guns possono compromettere l'integrità delle acque marine e costituire pericolo per la salute e la sicurezza dei cittadini,

-che l'individuazione del potenziale pericolo per la salute dei cittadini conseguente all'analisi della casistica degli incidenti in mare e di seguito riportata, costituisce minaccia per l'incolumità e sicurezza per le popolazioni che vivono lungo le coste ioniche come emerge da un breve, ma non esaustivo elenco dei disastri in mare :

L'elenco di tutti gli incidenti e disastri in mare è tratto dal blog della Prof.ssa Maria Rita D'orsogna <http://dorsogna.blogspot.it>:

1. Montara (Astraulia) 2009.

*La piattaforma Montara è ubicata nell'Oceano Indiano e il giorno 21 agosto 2009 il pozzo è esploso. A ottobre del 2009 dopo circa un mese e mezzo, le società petrolifere non son riuscite a fermare lo sversamento di petrolio in mare stimato in circa 3.000 barili al giorno e **tutti i tentativi di fermare il petrolio sono risultati vani***

2. Piper Alpha (Inghilterra) 1988.

La Piper Alpha era una piattaforma petrolifera installata nel mare del Nord, a circa 120 miglia (200 chilometri) dalla città inglese di Aberdeen.

Il 6 Luglio 1988, un enorme quantità di gas venne rilasciata in aria, dando origine ad una serie interminabile di esplosioni. Le imbarcazioni di salvataggio andarono in fiamme immediatamente. Il vento, le fiamme ed il fumo impedirono agli elicotteri e alle navi mandate dalla terraferma di venire a salvare i lavoratori, anzi, una delle navi mandate da terra prese fuoco anche lei. La pressione sali' a circa 120 atmosfere, le tubature della piattaforma si squagliarono, scoppiarono e divamparono in un finale incendio infernale che divampo' tutta la piattaforma e che porto' le fiamme a circa 350 metri di altezza. Nessuno pote' avvicinarsi alla piattaforma per ore e quasi nessuno pote' lasciarla viva. La maggior parte della gente mori' soffocata.

3. Ravenna Italia. 1965

Nel 1965 l'Agip costruì una piattaforma detta Paguro nei mari antistanti Ravenna - in zona Porto Corsini - a circa 15 chilometri da riva. Le trivelle giunsero a quasi 3 chilometri sotto la crosta terrestre dove trovarono metano. C'era un altro giacimento ad altissima pressione di cui i geologi non si erano accorti, e la piattaforma scoppio' e si incendio'.

La piattaforma si inabissò nel mare e si generò un gettito di idrocarburi, gas misto ad acqua che giunse fino a 50 metri di altezza. Le emissioni durarono per tre mesi ininterrotti.

4. Santa Barbara (California) 1969.

Il 29 gennaio 1969 una piattaforma petrolifera localizzata a sei miglia (10 chilometri) dalla costa di Santa Barbara, circa 200 chilometri a nord di Los Angeles, esplose.

Un milione di litri di petrolio, fanghi ed acque di risulta vennero riversati nel mare per undici giorni ininterrottamente: l'area interessata fu di circa 2500 chilometri quadrati. Circa 50 chilometri di spiaggia si tinsero di verdastro

5. Cordova (ALASKA)

Cordova è un paesino dell'Alaska dove circa 19 anni fa la petroliera Exxon Valdez causò uno dei più gravi disastri ambientali della storia a causa di fuoriuscite di greggio. Ci furono quasi 50 milioni di litri di petrolio riversati lungo 3,000 chilometri di costa. Dopo tutti questi anni, la vita non è ancora tornata alla normalità a Cordova ed alcuni delicatissimi equilibri ambientali sono stati distrutti per sempre.

6. Galizia (Spagna) 2002

La petroliera Prestige si inabissò lungo le coste spagnole della Galizia nel 2002.

Migliaia e migliaia di chilometri di costa e di spiagge spagnole e francesi furono devastate. Furono contaminate anche l'isola di Wight, e le isole Canarie. Il rilascio del carico di petrolio della Prestige durò per mesi, riversando 500 litri al giorno senza sosta. L'industria della pesca soffrì moltissimo e tutta l'attività fu fermata per sei mesi a causa del grave inquinamento.

7. Campos Basin (Brasile) 2011.

La Chevron opera a scala globale e fra le sue operazioni attuali c'è la trivellazione dei mari del Brasile, presso il pozzo Frade nel giacimento Campos Basin nei mari di Rio De Janeiro, a circa 230 miglia da riva, circa 370 chilometri dal mare di Copacabana. La Chevron ha iniziato a pompare petrolio nel 2009 e si parla di circa 50,000 barili al giorno. Un barile è circa 160 litri, per cui il giacimento Frade produce circa 8 milioni di litri di petrolio quotidianamente. Il giorno Giovedì 10 2011 Novembre hanno osservato una patina di idrocarburi, che si stima essere di circa 400-650 barili, o 64,000-100,000 litri di petrolio, molto probabilmente dovuta a perdite di petrolio dal pozzo della Chevron.

Il governo del Brasile aveva introdotto misure stringenti per controllare perdite dai pozzi, in seguito allo scoppio della BP nel 2010, ma evidentemente non è bastato.

La Chevron dice che si tratta di "una perdita naturale dal sottosuolo" e che non è per colpa delle loro operazioni. Per precauzione però ha immediatamente sospeso ogni attività.

Quelli di Sky Truth, che operano un satellite che fa immagini aeree di zone a rischio ecologico però non ci credono e dicono che non gli è mai capitato di vedere una perdita naturale creare una macchia così grande e così estesa su satellite.

Hanno deciso di guardare tutte le foto nell'area che hanno raccolto in anni di attività e se non c'è niente nel passato vuol dire che tanto "naturale" la perdita non è.

Aggiornamento di oggi 15 Novembre come arriva da Sky Truth:

1. il pozzo lo stava trivellando la TransOcean, gli stessi del Golfo del Messico.
2. il pozzo ha iniziato a perdere l'8 Novembre 2011
3. Secondo il calcolo di quelli di Sky Truth, la macchia è di 2,400 chilometri quadrati. Si stimano che quelli possano essere 630,000 galloni di petrolio in totale, cioè 2,400,000 litri. Sono 10 volte più di quanto ammette la Chevron.

RITENUTO

-che la ricerca di idrocarburi autorizzata con decreto ministeriale n.000122 del 12.6.2015 per l'istanza d 79 F.R. è potenzialmente pericolosa per l'incolumità e la sicurezza dei cittadini anche a fronte della presenza, nel mar Ionio delle navi dei veleni;

-che la questione è stata sollevata dall'Associazione Mediterraneo No triv nelle osservazioni contro la d.3. F.P. Schlumberger Italiana S.p.a. e presentate al Ministero dell'Ambiente;

-che il rischio relativo alla presenza di navi dei veleni affondate nel Mar Ionio è comprovato da numerose indagini svolte dalle Procure delle Repubbliche e da Commissioni Parlamentari d'inchiesta.

-che nelle osservazioni presentate contro l'istanza d3 F.R. Mediterraneo no triv sostiene che : "la situazione relativa alla presenza di navi o siluri con seppellimento di

rifiuti radioattivi e/o tossici nel mar Ionio rende la zona incompatibile con qualsiasi attività di ricerca di idrocarburi. **L'utilizzo dell'air-guns per la ricerca di petrolio e l'emissione di suoni ad altissima frequenza, oltre alla possibile realizzazione di pozzi esplorativi può costituire fattore di estremo rischio e di eventuali incidenti.** La questione dei potenziali danni dell'air-guns è stata anche oggetto di un'interrogazione parlamentare al Senato, interrogazione a risposta scritta 4 -06237 presentata da Adriana Polibortone venerdì 11 novembre 2011 seduta n. 636 che dichiarava quanto segue: "Il suono viaggia nell'acqua circa quattro volte più in fretta che nell'aria (la velocità di propagazione del suono in aria è di 343 metri al secondo in circa 1.483 metri al secondo, per cui le onde hanno la potenzialità di diffondersi su raggi molto elevati, anche di 100 chilometri. A ridosso dell'air-gun si possono misurare picchi di pressione dell'ordine di 230Db. a ridosso dell'air gun si possono misurare picchi di pressione dell'ordine di 230 dB (a mero paragone un'esplosione nucleare in mare ha un valore di 300-310 decibel.)". Mediterraneo no triv sostiene che : " nessuno è in grado di confermare, allo stato attuale, le condizioni dei fusti contenenti tali rifiuti il cui seppellimento, illegittimo e abusivo, è tutt'altro che una mera probabilità".

-che la questione "nave dei veleni nel mar ionio" e il conseguente pericolo derivante dall'attività di ricerca di idrocarburi è stata oggetto anche di un'interrogazione Parlamentari.

-che oltre alla potenziale pericolosità dell'attività di ricerca di idrocarburi con il sistema dell'air-guns e dell'estrazione acclarata da studi scientifici, la presente ordinanza è frutto anche di valutazione istruttoria in ordine al fatto che non esistono studi scientifici obiettivi, imparziali e trasparenti in grado di escludere la pericolosità dell'attività di ricerca di idrocarburi con l'air-guns per l'ambiente marino e per la salute dei cittadini e che, in considerazione di tale attenta valutazione, si ritiene di dover applicare rigorosamente il **principio di precauzione**.

CONSIDERATO

-che il **principio di precauzione** definito alla Conferenza sull'Ambiente e lo Sviluppo delle Nazioni Unite tenuto a Rio de Janeiro nel 1992 afferma che: "Al fine di proteggere l'ambiente, un approccio cautelativo dovrebbe essere ampiamente utilizzato dagli Stati in funzione delle proprie capacità. In caso di rischio o danno grave o irreversibile, l'assenza di una piena certezza scientifica non deve costituire un motivo per differire l'adozione di misure adeguate ed effettive, anche in rapporto ai costi, dirette a prevenire il danno ambientale".

-che il principio di precauzione è stato recepito dall'Unione Europea mediante la ratifica della Convenzione della diversità biologica di Rio de Janeiro (93/626/CEE), ed

esplicitando la politica comunitaria con la Comunicazione della Commissione COM (2000) 1 Final (2 febbraio 2000).

-che nel predetto documento si afferma che *“il fatto di invocare o no il principio di precauzione è una decisione esercitata in condizioni in cui le informazioni scientifiche sono insufficienti, non conclusive o incerte e vi siano indicazioni che i possibili effetti sull’ambiente e sulla salute degli esseri umani, degli animali e delle piante possono essere potenzialmente pericolosi e incompatibili con il livello di protezione prescelto”*.

-che successivamente il Trattato di Maastrich ha introdotto il principio di precauzione (ripreso successivamente dal progetto di Costituzione Europea art. III-233) così come attualmente enunciato all’art. 191 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea laddove si afferma che la politica dell’Unione in materia ambientale persegue un elevato livello di tutela ed è fondato sui principi della precauzione e dell’azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente e sul principio *“chi inquina paga”*.

-che il principio di precauzione costituisce un principio generale del diritto dell’Unione, derivante dagli artt. 3, lett. P) ,6,152, n. 1,153, nn.1-2, e 174, nn.1-2 del Trattato UE, dal quale discende l’obbligo delle autorità dei singoli Stati di adottare, nell’ambito preciso dell’esercizio delle competenze che sono loro attribuite, provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute pubblica, per la sicurezza e per l’ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici.

-che la recezione del principio di precauzione nell’ordinamento italiano è garantita dall’art. 3 ter del D.lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) *“ la tutela degli ambienti e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che si informata ai principi della precauzione, dell’azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all’ambiente nonché al principio “chi inquina paga” che, ai sensi dell’articolo 174 comma 2 del Trattato CE, regolano la politica della Comunità in materia ambientale”*.

RITENUTO

-che consentire attività di ricerca di idrocarburi senza limiti e prescrizioni alcune dalla costa si pone in diretto contrasto con il principio della precauzione.

-che sussiste l'obbligo, per le Istituzioni, di assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute pubblica a seguito di decisioni assunte sulla base dei migliori dati scientifici disponibili e che siano fondate sui più recenti risultati della ricerca internazionale.

-che in Italia gli Studi di Impatto Ambientale sono commissionati da chi ha un'interesse economico nel progetto, ossia le società petrolifere così come è avvenuto anche per la valutazione di impatto ambientale dell'istanza d 79 e il relativo decreto 000122 del 12.6.2015;

VALUTATO

-che con decisione del Consiglio del 17 dicembre 2012 (2013/5/UE) il Consiglio dell'Unione Europea ha approvato l'adesione dell'UE al protocollo relativo alla protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento derivante dall'esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo.

-che al punto 10 della Convenzione ove si stabilisce che *“uno degli obiettivi della politica ambientale dell'Unione è la promozione di misure a livello internazionale per affrontare problemi ambientali regionali. In relazione al protocollo offshore è di particolare importanza tener presente l'alta probabilità di effetti ambientali transfrontalieri in caso di incidenti in un mare semichiuso come il Mare Mediterraneo.”*

-che al punto 4 della Convenzione si precisa che *“data la natura semichiusa e le speciali caratteristiche idrodinamiche del Mar Mediterraneo, un incidente paragonabile a quello verificatosi nel Golfo del Messico nel 2010 potrebbe avere conseguenze transfrontaliere deleterie immediate sull'economia e sui fragili ecosistemi marini e costieri del Mediterraneo”.*

-che l'obiettivo dichiarato dall'Unione per il Mediterraneo è la promozione della cooperazione tra le due sponde del mare interno e tra le sue priorità troviamo anche la tutela del patrimonio ecologico mediterraneo. In particolare è stata data priorità ad alcune iniziative concrete e tra queste il disinquinamento del Mediterraneo anche, si ritiene con tale ordinanza, dai rumori acustici marini.

CONSIDERATO

-che la Direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi stabilisce che *“gli incidenti gravi relativi alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi possono avere conseguenze devastanti e irreversibili sull'ambiente marino e costiero, nonché rilevanti impatti negativi sulle economie costiere”*

-che il Sindaco, quale autorità sanitaria, è obbligato ad adottare ordinanze di necessità non solo per rimuovere gravi pericoli che costituiscono una minaccia attuale e contingente, ma anche per prevenire quelli che configurano una minaccia anche solo potenziale.

VISTO

-che la Corte Costituzionale con la sentenza n.39 del 15 marzo 2013 ha dichiarato incostituzionale l'articolo 61 comma 3 del d.l. 9 febbraio 2012 n.5 che consentiva, in materia di trivellazioni, al Governo di deliberare anche senza l'assenso delle Regioni interessate;

-che a fronte della sentenza della Consulta si afferma il principio per cui, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa Stato-Regioni, **l'assunzione di un atto unilaterale del Governo non è possibile con sacrificio della sfera di competenza costituzionalmente attribuita alla Regione;**

-che la Corte Costituzionale ha sancito quanto segue: *“il rilievo nazionale degli interessi menzionati nella norma censurata non è da solo sufficiente a rendere legittimo il superamento dei limiti alla potestà legislative dello Stato e delle Regioni fissati dal riparto costituzionale delle competenze. Inoltre **la Costituzione non consente** che una situazione di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da **sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti** previste, in particolare, dall'art. 117 Cost.*

-che avverso il Decreto Sblocca Italia che, di fatto, accentra la competenza in capo al Governo in materia dell'iter autorizzativo per le attività di ricerca idrocarburi, sette regioni d'Italia hanno presentato ricorso alla Corte Costituzionale per illegittimità della norma;

PRESO ATTO

-che al concetto di “diritto dell'ambiente” è possibile ricondurre i vari diritti della persona: il diritto alla salute, da cui deriva il diritto all'ambiente salubre; la proprietà, il cui titolare pretende di non vedere danneggiati i beni che ne sono

oggetto dalle modifiche e dai fenomeni ambientali; il diritto alla vita, che obbliga ad assicurare a ciascuno il raggiungimento di uno standard minimo di qualità ambientale;

CONSIDERATO

-**che** dalle trivellazioni possono derivare e proliferare anche vapori, gas ed altre esalazioni insalubri che possono nuocere alla salute dei cittadini, così come prevede il T.U. n° 1265/1934 e come ritenuto, con la presente ordinanza, anche per i danni provocati dall'inquinamento acustico marino

VISTI

gli artt. 216 e 217 TUEL n° 1265/1934, gli artt. 50 e 54 del D.Lgs 267/2000 D.Lgs. n° 350/1999 artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

RITENUTO

-**che**, nel caso di specie, sussiste non un mero rischio possibile, ossia la mera possibilità di rischio, ma un rischio altamente probabile che si può manifestare a seguito di preliminare valutazione scientifica obiettiva e può verificarsi proprio a seguito della costruzione delle piattaforme con trivellazione nello specchio di mare antistante l'intera fascia della costiera Jonica.

CONSIDERATO

- **che** le autorizzazioni ministeriali già rilasciate per consentire le ricerche di idrocarburi nel mare Jonio prospiciente il Comune di Roseto Capo Spulico, con decreto ministeriale n. 000122 del 12.6.2015, possono di fatto pregiudicare lo sviluppo del territorio con forte vocazione turistica, eco-sostenibile, con agricoltura intensiva e bellezze archeologiche, naturalistiche e paesaggistiche, che sarebbero fortemente compromesse oltre a costituire fonte di inquinamento acustico marino, diminuzione del pescato con conseguente danno economico, deprezzamento del patrimonio immobiliare, rilevante e potenziale danno alla salute dei cittadini in merito all'uso di sostanze chimiche utilizzate dalle compagnie petrolifere e al potenziale sversamento di idrocarburi in mare, oltre all'assenza di studi scientifici in grado di escludere qualsiasi danno alla salute dei cittadini conseguente all'attività di ricerca di idrocarburi con il sistema dell'air-guns e /o di pericolosità per la loro incolumità.

-che l'avvio dei lavori di ricerca autorizzate con decreto ministeriale n. 000122 del 12.6.2015 costituisce di fatto un pericolo imminente ed irreversibile che può compromettere lo sviluppo economico, la crescita del territorio e la salute dei cittadini;

ORDINA IL DIVIETO e/o LA SOSPENSIONE

con decorrenza immediata e per quanto di competenza, nel proprio territorio e nel bacino Jonico antistante, dell'esecuzione di ogni lavoro installazione di macchine e/o attività presupposta, connessa e consequenziale alla ricerca di idrocarburi solidi e gassosi e collegate alle attività di Ispezione e Trivellazione;

ordina che la presente sia affissa all'Albo Pretorio del Comune di Roseto Capo Spulico e sul sito istituzionale, ordina che la presente sia comunicata al Presidente della Regione Calabria, al Presidente della Provincia di Cosenza, al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dello Sviluppo Economico, ai Carabinieri, alla Capitaneria di Porto, alla Guardia Forestale, alla Guardia di Finanza.

Eventuali violazioni saranno punite, sanzionate e perseguite come per legge.

INFORMA

Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Calabria ai sensi dell'art. 3 Legge 7/8/1990, n° 241 recepita dalla L.R. 30.04.1991, n° 10 e s.m.i. entro gg 60 dalla data di pubblicazione, oppure alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro gg. 120 dalla data di pubblicazione.

Il Sindaco
Avv. Rosanna Mazzia

